

MINISTERO DELLA DIFESA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO relativo al personale del Ministero della Difesa Triennio 2025–2027 – Parte Economica

In data 27 febbraio e 6 marzo 2025 i membri della delegazione di parte datoriale, presieduta dal Direttore Generale dott.ssa Maria DE PAOLIS, e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CISL FP, CONFINTESA FP, FLP Difesa, CONFISAL UNSA, si sono riuniti per la sottoscrizione dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2025-2027 – Parte Economica del personale delle aree del Ministero della Difesa avvenuta in data 13 marzo 2025.

In data 29 maggio 2025, le parti contraenti come sopra specificate, in applicazione di quanto disposto dall'art.40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii., hanno provveduto alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2025-2027 – Parte Economica del personale delle aree del Ministero della Difesa.

PREMESSA

I membri della delegazione di parte datoriale dell'Amministrazione Difesa (AD) e i rappresentanti delle suddette Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative del personale del comparto Funzioni Centrali delle Aree, in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa:

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Individuale e Organizzativa del Ministero della Difesa approvato con D.M. del 11 febbraio 2025, in vigore dal ciclo valutativo 2025;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'Amministrazione Difesa parte giuridica ed economica 2023-2025, sottoscritto definitivamente in data 04 dicembre 2023;

VISTO il CCNL 2022 – 2024 del personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 27 gennaio 2025;

VISTA la determinazione prot. M_D A0582CC DE12025 0000015 del 09.01.2025, concernente la costituzione del Fondo Risorse Decentrate 2025, sulla quale l'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero Difesa ha espresso il parere positivo (visto prot. n. 2883 del 24.01.2025);

VISTA la Convenzione per il triennio 2025-2027, stipulata in data 24.10.2024 tra l'Amministrazione Difesa e l'Agenzia Industrie Difesa e registrata dalla Corte Conti in data 12.12.2024 al n.5143, che all'art. 6, comma 6 stabilisce che, a regime, l'erogazione degli emolumenti di cui agli istituti previsti contrattualmente nell'ambito del Fondo risorse decentrate, graverà sul costituendo fondo dell'Agenzia;

CONSIDERATO che, nelle more della costituzione del suddetto Fondo di Agenzia Industrie Difesa, nell'Accordo per la distribuzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2025 del Ministero della Difesa deve continuare ad essere stralciata una quota da destinare alla contrattazione integrativa dell'Agenzia;

VISTO l'ammontare complessivo del Fondo Risorse Decentrate anno 2025, pari ad Euro 57.394.501,73;

VISTO il foglio prot. M_D A0582CC REG2025 0028036 in data 11-04-2025, con cui la Direzione Generale del Personale Civile della Difesa ha trasmesso l'Ipotesi di CCNI 2025-2027 – Parte Economica (corredata corredata dalle apposite relazioni, tecnico-finanziaria e illustrativa) al Dipartimento Funzione Pubblica e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per l'accertamento della compatibilità economico-finanziaria;

RILEVATA la decorrenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art.40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii., dalla trasmissione di cui al precedente visto;

SOTTOSCRIVONO

in applicazione dell'art.40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii., ai sensi degli artt.7 e 8 del CCNL 2022 – 2024, la seguente Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'Amministrazione Difesa – parte economica, per il triennio 2025-2027.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Campo di applicazione)

1. Il presente contratto si applica al personale del Ministero della Difesa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o part-time, e inquadrato nelle aree funzionali dell'A.D. nonché al personale in posizione di comando in entrata e in uscita per gli istituti agli stessi applicabili.
2. Lo stesso, per quanto concerne le disposizioni relative alla parte economica, fatta eccezione per le progressioni economiche che si applicano a tutto il personale delle aree del Ministero della Difesa, non trova applicazione nei confronti del personale destinatario:
 - dell'indennità accessoria di diretta collaborazione (art. 19, comma 11, DPR 15 marzo 2010, n.90);
 - dell'indennità di servizio all'estero (DPR 15 marzo 2010, n. 66; art. 45, co. 5, D. Lgs. n.165 del 2001; artt. 170 e ss. del DPR n.18 del 1967).

Articolo 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione)

1. Il presente contratto ha validità per il triennio 2025-2027 e gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno successivo a quello di sottoscrizione in via definitiva, salvo diversa prescrizione del presente contratto. Il presente contratto sostituisce e abroga integralmente le disposizioni del precedente CCNI 2023 – 2025.
2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o PEC, almeno tre mesi prima della scadenza annuale. Le disposizioni contrattuali rimangono, comunque, in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo CCNI.
3. Le materie e gli istituti regolati dal presente contratto potranno essere integrati da contrattazioni successive.

4. E' fatta salva, comunque, la preminenza del CCNL di comparto sul presente contratto, con particolare riferimento agli istituti normativi ed economici generali.

PARTE GIURIDICA

Articolo 3 **(Rinvio)**

1. Le Parti rinviando, per le disposizioni relative alla parte giuridica, ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali Integrativi dall'Amministrazione Difesa:
- CCNI stralcio "Famiglie Professionali", sottoscritto in data 27 gennaio 2023;
 - CCNI 2024-2026 – Parte Giuridica, sottoscritto in data 17 febbraio 2025.

PARTE ECONOMICA

TITOLO I **INDENNITA' PER PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO, ATTIVITA' DISAGIATE O** **ATTIVITA' PERICOLOSE PER LA SALUTE**

Articolo 4 **(Turnazioni)**

1. Si applica la disciplina prevista dall'articolo 20 del CCNL 2022 – 2024, con le modifiche e integrazioni indicate ai successivi commi.
2. Gli Enti dell'A.D., in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro, sulla base delle disposizioni di cui al citato art. 20.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. t) del CCNL 2022 – 2024, si integrano le seguenti situazioni personali e familiari (secondo quanto disposto dall'articolo 20, comma 9 del CCNL e fermo restando quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n. 151 del 2001 in materia di tutela della maternità per l'esclusione, a richiesta, dai turni notturni):
- età superiore a 60 anni per turni notturni etc.
 - anzianità di servizio superiore a 40 anni.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. af) del CCNL 2022 – 2024, i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, in luogo della corresponsione dell'indennità di turno di cui all'art. 20 (Turnazioni), comma 5, lett. d), possono optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo;
5. Le Parti si danno atto che le maggiorazioni delle indennità di turnazioni provenienti dall'applicazione del CCNL FC 2022-2024 verranno applicate successivamente all'entrata in vigore del presente CCNI. Per i turni effettuati dal 01.01.2025, sino alla data di sottoscrizione del presente Contratto, trova applicazione la precedente disciplina contrattuale stante la ultrattività degli Accordi in essere, come previsto dall'art. 20, comma 7, del CCNL FC 2022-2024.

Articolo 5 **(Reperibilità)**

1. Si applica la disciplina prevista dall'articolo 20 del CCNL 2016 – 2018, con le modifiche e integrazioni indicate al successivo comma 2.
2. Per un turno di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità di € 17,50. Per turni di durata inferiore alle 12 ore, la predetta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore e viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10 per cento. L'indennità di reperibilità di cui al presente comma non compete durante l'orario di servizio, a qualsiasi titolo prestato.

3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese.

Articolo 6 ***(Sedi disagiate)***

1. L'indennità per sede disagiata compete, in misura unica mensile pari ad € 51,92 al lordo degli oneri a carico del lavoratore, ai dipendenti in servizio presso località particolarmente isolate e disagiate, già individuate come tali dal DI Difesa – MEF, emanato in applicazione dell'art.16 della L.78/1983, tempo per tempo vigente.
2. La stessa compete anche a quel personale che si rechi nelle predette sedi saltuariamente per motivi di servizio in ragione di 1/22 o 1/26 a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali.
3. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato presso la sede.

Articolo 7 ***(Rischio radiologico)***

1. I destinatari dell'indennità di rischio radiologico sono i dipendenti sottoposti a rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di cui al D. Lgs. n. 230 del 1995, abrogato e sostituito integralmente dal D. Lgs. n. 101 del 2020, ed in particolare il personale classificato esposto in quanto operante in ambienti di lavoro definiti Zona Controllata e Zona Sorvegliata.
2. Le condizioni oggettive di esposizione al rischio debbono essere individuate da organismi tecnici e secondo le modalità che per l'A.D. sono state individuate dagli artt. 265 e seguenti del D.P.R. n.90/2010 e nelle "Istruzioni tecniche per disciplinare l'organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti" di cui al D.M. Difesa del 24.07.2007. I datori di lavoro avranno cura di fare riferimento al Documento Valutazione dei Rischi (DVR) ex D. Lgs. 81 del 2008, dagli stessi sottoscritto, quale fonte abilitata a prevedere obbligatoriamente tutte le attività soggette a rischio.
3. Ai lavoratori classificati in Categoria A viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € 130,66.
4. Ai lavoratori classificati in Categoria B viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € 32,66.
5. L'indennità di rischio radiologico non è cumulabile con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.
6. La corresponsione dell'indennità di rischio radiologico continua ad essere disciplinata dalla vigente normativa speciale in coerenza con la natura "preventiva" anziché risarcitoria riconosciuta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 343 del 1992, nella quale si definisce l'indennità quale concorso alle spese che l'operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico o terapeutico, al fine di ridurre i rischi da esposizione.

Articolo 8 ***(Indennità professionale)***

1. Per i tecnici di radiologia, l'indennità derivante da rischio radiologico ha assunto, ai sensi dell'art. 18 CCNL 12.06.2003, la denominazione di indennità professionale a decorrere dal 1° gennaio 2004.
2. Questa compete in ragione della qualifica professionale posseduta dal dipendente ed è corrisposta in conformità della vigente disciplina (legge 27 ottobre 1988, n. 460) nella misura unica mensile di € 130,66 lordi.
3. L'indennità professionale non è cumulabile con l'indennità di rischio radiologico, con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.

Articolo 9 **(Rischio)**

1. Compete ai dipendenti civili una indennità giornaliera per le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale elencate nella tabella A annessa al DPR n. 146 del 1975, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2. Le situazioni lavorative di rischio sono individuate sotto la diretta responsabilità dei dirigenti preposti agli Enti, qualora sussistano le previste condizioni per il riconoscimento del diritto al relativo pagamento, tenendo conto di quanto indicato nella tabella A annessa al DPR n. 146 del 1975. I datori di lavoro avranno cura di fare riferimento al Documento Valutazione dei Rischi (DVR) ex D. Lgs. 81 del 2008, dagli stessi sottoscritto, quale fonte abilitata a prevedere obbligatoriamente tutte le attività soggette a rischio
3. Ai dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro rischiose su turni l'indennità di rischio deve essere corrisposta nella stessa misura con cui viene corrisposta ai dipendenti che effettuano l'orario di lavoro in modalità non turnaria.
4. Si rammenta che l'indennità in questione non è cumulabile con il premio di disattivazione previsto dalla legge n. 294 del 1985, e con l'indennità per rischio da radiazioni prevista dai precedenti articoli 7 e 8, né con l'indennità di bonifica campi minati.

IMPORTI come da Tab. A allegata al DPR n. 146 del 1975

GRUPPO I	€ 3,05 (su gg. 6)	€ 3,66 (su gg. 5)
GRUPPO II	€ 1,43 (su gg. 6)	€ 1,76 (su gg. 5)
GRUPPO III	€ 1,00 (su gg. 6)	€ 1,22 (su gg. 5)
GRUPPO IV	€ 0,64 (su gg. 6)	€ 0,78 (su gg. 5)
GRUPPO V	€ 0,58 (su gg. 6)	€ 0,70 (su gg. 5)

5. Agli operatori subacquei spetta, a prescindere dalla profondità raggiunta, una indennità di rischio nella misura di € 11,50 per ogni ora di attività.

Articolo 10 **(Bonifica campi minati)**

1. Detta indennità è prevista per il personale addetto ai lavori di bonifica ed alla sorveglianza dei lavori di sminamento esposto a particolari rischi ed è riconosciuta nei seguenti importi:
 - a) indennità giornaliera di rischio: max. € 0,39 min. € 0,30
 - b) indennità giornaliera di fuori residenza per il personale civile non di ruolo:
max. € 0,31 min. € 0,08
 - c) premio di disattivazione per ogni mina, proiettile, bomba od ordigno esplosivo disattivato o rimosso: € 1,31

Articolo 11 **(Premio disattivazione)**

1. L'indennità è riconosciuta agli artificieri del Ministero della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnescamento o distruzione di ordigni esplosivi, nonché in attività di identificazione, neutralizzazione, bonifica di artifici pirotecnici non riconosciuti.
2. Il premio non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi (prevista dal DPR n. 146 del 1975), né con l'indennità di bonifica campi minati disciplinata dal precedente articolo 10.
3. L'importo, nella misura unica mensile pari ad € 130,66, è da considerarsi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

Articolo 12
(Centralinisti non vedenti)

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Legge n. 113 del 1985 e s.m.i., ai centralinisti non vedenti, iscritti all'Albo Professionale Nazionale dei centralinisti privi di vista, occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio, è riconosciuta un'indennità di mansione pari a quella già riconosciuta agli operatori dipendenti dalla soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici.
2. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato.
3. L'importo, pari ad € 4,76 al giorno, maggiorato del 20% se l'orario di lavoro è articolato su 5 giorni e ridotto del 50% se il servizio prestato è inferiore alla metà dell'orario giornaliero, deve intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
4. In tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo parziale (part time) si applica, per il calcolo dell'indennità, la stessa riduzione percentuale del rapporto di lavoro, prendendo come base di calcolo gli importi di cui al precedente comma 3.

Articolo 13
(Imbarco/Lavorazione/Collaudo)

1. Al personale preposto alla conduzione di natanti e Unità Navali di tutte le FF.AA., ovvero che effettua la prestazione lavorativa a bordo di detti mezzi, ad esclusione, quindi, del personale meramente trasportato, è corrisposta una indennità di imbarco per le prestazioni effettivamente rese in navigazione o alla fonda.
2. L'importo dell'indennità giornaliera di imbarco è pari a:
 - a) € 16,33 per il personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna, di Direttore di macchina;
 - b) € 13,06 per il personale preposto alla conduzione dei natanti e delle unità navali e Conduttori di macchina;
 - c) € 6,53 per il restante personale.
3. L'indennità di imbarco è corrisposta, inoltre, nelle seguenti misure orarie (la frazione di ora equivale all'ora intera):
 - a) € 1,15 al personale dei settori tecnici e del settore dei servizi generali per le prestazioni lavorative di costruzione, manutenzione o riparazione effettivamente rese a bordo di natanti e Unità Navali e assimilati, quali passetti, bettoline e boe, in banchina o in bacino di carenaggio, purché la permanenza a bordo sia riscontrata da documenti ufficiali del Comando di bordo o delle officine di appartenenza, fermo restando il limite giornaliero di € 6,53;
 - b) € 2,30, ovvero maggiorata in misura del 100%, al personale preposto alla conduzione dei natanti e delle unità navali e Conduttori di macchina, fermo restando il limite giornaliero di € 13,06;
 - c) € 2,88, ovvero maggiorata in misura del 150%, al personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna, di Direttore di macchina, fermo restando il limite giornaliero di € 16,33.
4. In caso di prestazione lavorativa effettivamente resa in giornate feriali non lavorative gli importi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 sono corrisposti in misura maggiorata del 50%, ovvero:
 - a) per il personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna e di Direttore di macchina, € 24,50 la giornaliera e € 4,31 l'oraria;
 - b) per il personale preposto alla conduzione, € 19,60 la giornaliera e € 3,45 l'oraria;
 - c) per il restante personale imbarcato, € 9,80 la giornaliera e € 1,73 l'oraria.
5. Nelle giornate festive gli importi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 sono corrisposti in misura doppia, ovvero:
 - a) per il personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna e di Direttore di macchina, € 32,66 la giornaliera e € 5,75 l'oraria;

- b) per il personale preposto alla conduzione, € 26,13 la giornaliera e € 4,60 l'oraria;
c) per il restante personale imbarcato, € 13,06 la giornaliera e € 2,30 l'oraria.
6. Per il personale imbarcato ed in navigazione per periodi superiori a 24 ore l'importo giornaliero di imbarco è corrisposto in misura pari a:
- a) € 32,66 per il personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna e di Direttore di macchina;
b) € 26,13 per il personale preposto alla conduzione;
c) € 13,06 per il restante personale.
7. In caso di imbarco o navigazione superiori a 24 ore in giorno festivo o feriale non lavorativo (ad es. il sabato se l'orario di servizio del dipendente fosse stabilito dal lunedì al venerdì) l'importo giornaliero è comunque corrisposto nella misura di:
- a) € 65,32 per il personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna e di Direttore di macchina;
b) € 52,26 per il personale preposto alla conduzione;
c) € 26,13 per il restante personale.
8. Al personale dei settori tecnici e del settore dei servizi generali per le prestazioni relative a collaudi, verifiche periodiche di sistemazioni, impianti e attrezzature di bordo¹, manutenzioni e riparazione rese a favore di natanti, Unità Navali e assimilati, anche in immersione, ed al personale di supporto tecnico per attività di imbarco, logistica e sbarco dei materiali dalle UU.NN., ad esclusione dei dipendenti eventualmente destinatari di incentivi previsti dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., è corrisposta una indennità di lavorazione/collaudato per le prestazioni effettivamente rese a bordo, lungo le banchine, i bacini o i laboratori. La misura dell'indennità è:
- a) nei giorni feriali, € 6,53 la giornaliera e € 1,15 l'oraria;
b) nei giorni feriali non lavorativi, € 9,80 la giornaliera e € 1,73 l'oraria;
c) nei giorni festivi, € 13,06 la giornaliera e € 2,30 l'oraria;
d) per periodi superiori a 24 ore in giorni feriali, € 13,06;
e) per periodi superiori a 24 ore in giorni festivi, € 26,13.
9. Per le due fattispecie d'indennità, i relativi importi sono riepilogati nella tabella sottostante:

Tabella Indennità (Importi in euro)	Indennità di Imbarco			Indennità Lavorazione e Collaudo
	Capo pontone/pianale, Capo cisterna e Direttore di macchina	Personale preposto alla conduzione dei natanti e UU.NN. e Conduttori di macchina	Restante personale a bordo	Collaudatori/ Manutentori/supporto tecnico
Indennità Giornaliera (IG)	16,33	13,06	6,53	6,53
Indennità Oraria (IO) (la frazione di ora equivale all'ora intera)	2,88	2,30	1,15	1,15

¹ Previste dalle normative di legge vigenti, ovvero dalle specifiche norme di tutela tecnico-militare di FA - pubblicazioni NAV

IG - feriali non lavorativi	24,50	19,60	9,80	9,80
IO - feriali non lavorativi	4,31	3,45	1,73	1,73
IG – festivi	32,66	26,13	13,06	13,06
IO – festivi	5,75	4,60	2,30	2,30
IG – periodi superiori 24H	32,66	26,13	13,06	13,06
IG – periodi superiori 24H in giorno festivo o feriale non lavorativo	65,32	52,26	26,13	26,13

10. Al personale gruista che effettua attività di conduzione di gru e autogru è corrisposta un'indennità per le prestazioni lavorative che comportino la movimentazione di carichi. L'indennità viene erogata nella misura oraria di € 8,00 fino al limite massimo giornaliero di € 25,00.
11. L'Ente di servizio, ai fini della corresponsione delle sopraccitate indennità, dovrà tenere idonea documentazione, redatta col concorso del Comando di bordo, nel caso di interventi a favore delle Unità Navali, eseguiti a bordo, dalla quale risulti, per ciascun dipendente, il numero di giornate e di ore di effettiva prestazione lavorativa svolta.
12. Gli importi giornalieri sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
13. Ai dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro su turni, l'importo giornaliero deve essere corrisposto nella stessa misura in cui viene corrisposto ai dipendenti che effettuano l'orario di lavoro in modalità non turnaria.

Articolo 14 ***(Distruzione armi chimiche)***

1. L'Indennità per attività di distruzione di armi chimiche è prevista per il personale civile del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC di Civitavecchia (RM) e compete al personale diretto (professionalità tecnico-scientifico-logistiche) ed al personale indiretto (professionalità amministrative), per un importo di € 2,59 per ogni giornata di effettivo servizio presso la sede di Civitavecchia, in quanto qualificata "area attiva".
2. Per il solo personale diretto impiegato nelle operazioni di distruzione delle armi chimiche vecchie e/o abbandonate, quali aggressivi chimici tal quali o contenuti in bombe d'aereo, proiettili, ordigni, artifici privi di spoletta e/o carica esplosiva – fusti di tipo "C", "D", e "H" o similari – bombole e serbatoi a pressione, svolte presso il Compensorio Militare di S. Lucia di Civitavecchia e compiute nell'ambito di impianti automatici che utilizzano software applicativi, sul territorio nazionale in caso di intrasportabilità del materiale stesso, tale indennità è maggiorata di un importo di € 17,02 (per un totale di € 19,61). Tale maggiorazione compete esclusivamente per ogni giornata di effettiva prestazione resa presso gli impianti in funzione nella sede di Civitavecchia e, in caso di intrasportabilità del materiale stesso, per le prestazioni rese sul territorio nazionale.
3. L'indennità non è cumulabile per le giornate di percezione con l'indennità di disattivazione, né con l'indennità per bonifica campi minati.

Articolo 15 ***(Indennità di mobilità)***

1. Al personale civile appartenente alle aree funzionali del comparto Funzioni Centrali con rapporto di lavoro con il Ministero della Difesa ed in servizio presso gli Enti della A.D., in caso di

trasferimento d'autorità da Enti per i quali è già stato definito il piano di chiusura o di ristrutturazione e conseguente piano di reimpiego, compete, qualora la sede di destinazione coincida con quella prevista dall'amministrazione, una indennità di mobilità nella misura indicata ai commi seguenti.

2. Per trasferimento permanente presso una sede di servizio che disti oltre 30 Km dalla sede di origine e comunque dalla sede di residenza, compete al dipendente una somma pro capite determinata in € 10.845,00 al lordo degli oneri a carico del lavoratore. Il personale permanentemente trasferito, destinatario dell'indennità in questione, è obbligato a permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a sette anni. A tal fine, la frazione superiore a sei mesi è valutata un anno.
3. Per trasferimento temporaneo presso una sede di servizio che disti oltre 30 Km dalla sede di origine e comunque dalla sede di residenza: compete al dipendente una somma annua pro capite determinata in € 1.549,00 al lordo degli oneri a carico del lavoratore. Il personale temporaneamente trasferito destinatario di tale indennità – alla quale si aggiungono, nella misura di un settimo, le eventuali maggiorazioni chilometriche indicate al successivo comma 4 – può beneficiare della stessa per un numero massimo di sette annualità, in ragione del protrarsi della durata del trasferimento. A tal fine, la frazione superiore a sei mesi è valutata un anno. Con la trasformazione del trasferimento da temporaneo a permanente, al lavoratore interessato, fermi restando i requisiti del trasferimento indicati in premessa, compete, a titolo di conguaglio, la corresponsione dell'intero ammontare della indennità spettante, detratte le somme percepite ai sensi del precedente comma 2. In mancanza dei cennati requisiti, al medesimo lavoratore non compete alcun conguaglio.
4. L'indennità di mobilità, sia per trasferimento permanente che per trasferimento temporaneo, è oggetto di maggiorazione del 10%, da calcolarsi sempre sulla quota base, ogni 10 km fino alla distanza di 50 km, limite oltre il quale l'art. 30, comma 2, del D.Lgs. n.165 del 2001 esclude la possibilità di procedere al trasferimento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
5. All'indennità di mobilità, sia nella misura base che nella misura comprensiva dell'eventuale maggiorazione chilometrica, da qualsiasi trasferimento derivata, si aggiunge una quota fissa pari ad € 800,00.
6. In caso di trasferimento permanente, ovvero temporaneo, qualora successivamente ad esso abbia luogo un ulteriore trasferimento, quest'ultimo a domanda dell'interessato e prima che si concluda il periodo di permanenza nell'ente di reimpiego prescritto dal trasferimento d'autorità, l'indennità di mobilità subirà una decurtazione proporzionale al periodo di servizio non prestato nella sede di assegnazione.
7. Nel caso di trasferimento permanente detta decurtazione corrisponde alla differenza tra la quota globale percepita dal dipendente e quella risultante dagli anni e mesi di servizio resi nella sede oggetto di reimpiego. Nel caso, invece, di trasferimento temporaneo detta decurtazione corrisponde alla differenza tra la quota annua percepita dal dipendente e quella risultante dai mesi di effettivo servizio prestati nella sede di reimpiego. In entrambe le ipotesi i periodi di servizio superiori a sei mesi sono valutati un anno.
8. Nei casi di mobilità esterna volontaria presso altra amministrazione, anche di personale già reimpiegato in ambito Difesa e che ha percepito l'indennità di mobilità, si applica quanto previsto ai precedenti commi 6 e 7. Nei casi di assegnazione temporanea presso altra amministrazione (comando), il recupero dovrà essere effettuato, anche in caso di rinnovo, in proporzione alla durata dello stesso.
9. Al fine di corrispondere l'indennità di mobilità, deve essere chiaramente evidenziato e dichiarato nei verbali di reimpiego annessi ai relativi piani se i trasferimenti sono d'autorità (secondo le esigenze di servizio proposte dall'A.D.) o nell'interesse del dipendente. In quest'ultimo caso non può essere corrisposta la predetta indennità.
10. Non danno luogo alla restituzione pro quota dell'indennità:
 - a) le sole cause di cessazione del rapporto di impiego per decesso o inidoneità permanente;
 - b) l'assegnazione a nuovo Ente di servizio a seguito di vincita di corso-concorso o di concorso;

- c) il trasferimento successivo ad altro Ente effettuato ai sensi della legge n. 104/92 ovvero in ragione di situazioni di particolare gravità, nei casi in cui le condizioni che hanno dato titolo al beneficio di cui sopra siano insorte successivamente al movimento che ha originato il diritto alla predetta indennità, nonché nel caso in cui, pur sussistendo dette condizioni con connotati di handicap non grave, sia intervenuto successivo aggravamento che dà titolo ai benefici di cui sopra.
11. Le distanze tra le sedi di servizio vanno riferite a quelle esistenti tra l'Ente di provenienza e l'Ente di nuova assegnazione. Con il termine "Ente", qualora lo stesso sia articolato in più sedi di servizio, si deve intendere l'effettiva sede di impiego all'interno dell'Ente, sia di quello soppresso o chiuso, che di quello di assegnazione.
12. Le distanze sopra indicate devono tenere conto della minore distanza tra dette sedi e devono essere certificate dall'Automobile Club d'Italia, ovvero attestate con le indicazioni stradali fornite da rilevazioni satellitari del tipo Google maps o similari ed integrate, ove dette certificazioni o indicazioni non siano esaustive, da una dichiarazione resa da una commissione all'uopo costituita presso l'Ente. In caso di difformità tra le certificazioni ACI e le attestazioni satellitari, dovrà essere presa in considerazione la dichiarazione più favorevole ai fini della corresponsione della indennità.
13. Gli importi economici indicati ai precedenti commi 2, 3 e 4 costituiscono un riferimento certo e costante per esigenze che saranno contrattate, a tal fine anche negli anni futuri.

TITOLO II

VALUTAZIONE PERFORMANCE, INCENTIVAZIONE E PROGRESSIONI ECONOMICHE DEL PERSONALE

Articolo 16 ***(Fondo Risorse Decentrate)***

1. Il Fondo Risorse Decentrate (FRD) è costituito con le risorse previste dall'articolo 49 del CCNL 2019-2021 e dall'articolo 32 del CCNL 2022-2024. Le risorse del Fondo sono utilizzate secondo quanto disposto dall'articolo 33 del predetto CCNL 2022-2024, in base a quanto stabilito dalla presente contrattazione integrativa.
2. Sono individuate e verificate, con cadenza annuale, le risorse che costituiscono il FRD ed in tale contrattazione collettiva integrativa a livello di Amministrazione si procede a definire criteri e procedure di utilizzazione del Fondo stesso, nell'ambito delle finalità previste dal CCNL.
3. Nell'ambito della contrattazione di cui al comma 2 si provvede, in particolare, ad individuare le somme destinate alle progressioni economiche orizzontali del personale, quelle necessarie a remunerare particolari posizioni di lavoro, indennità correlate allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità, anche di natura professionale, trattamenti economici riconosciuti ai titolari delle posizioni organizzative, incentivi alla mobilità territoriale e quelle destinate all'erogazione dei compensi accessori da attribuire ai dipendenti in base all'apporto individuale ed organizzativo, in relazione ai risultati conseguiti in termini di performance organizzativa ed individuale.
4. La distribuzione delle risorse destinate al finanziamento dei Fondi Unici di Sede (FUS) sarà stabilita nell'ambito della contrattazione integrativa di sede territoriale, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7, comma 7 del CCNL 2022-2024, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente presso l'Amministrazione Difesa, ferme restando le tutele legislative e contrattuali in materia di maternità e paternità.
5. Le parti concordano che le ulteriori risorse che, dopo la contrattazione di cui al comma 2, dovessero affluire al FRD a titolo di somme cd. variabili, nonché le eventuali disponibilità residue sulle voci di distribuzione del FRD dell'anno precedente, saranno destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione di sede (FUS). L'Amministrazione terrà tempestivamente informate le Organizzazioni Sindacali.

Articolo 17 ***(Performance organizzativa)***

1. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 4 ed 8 del D. Lgs. n. 150 del 2009, il sistema di misurazione della performance e dei connessi obiettivi strategici del Ministero della difesa, approvato con D.M. del 11 febbraio 2025, è orientato alla definizione delle fasi, dei tempi, delle modalità e dei soggetti responsabili del processo, al fine di rendere trasparente e condiviso il modello attraverso il quale l'azione amministrativa del Dicastero è impostata, monitorata e valutata in rapporto alla sua capacità di attuare piani e programmi per conseguire gli obiettivi fissati.
2. La somma complessivamente destinata a remunerare la performance organizzativa dei dipendenti civili dell'AD, ai sensi degli artt. 7 e 45 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 33, comma 2, lett. a) del CCNL 2022-2024 è attribuita secondo i criteri di seguito riportati.
3. Il sistema di misurazione della performance organizzativa costituisce pertanto il mezzo attraverso il quale l'acquisizione, l'analisi e la rappresentazione delle informazioni consentono di:
 - individuare e comunicare gli obiettivi delle strutture;
 - verificare che gli obiettivi siano stati conseguiti;
 - rafforzare le responsabilità a diversi livelli gerarchici;
 - incoraggiare il miglioramento continuo organizzativo.
4. La misurazione del raggiungimento degli obiettivi avviene attraverso specifici indicatori e valori target, che concretizzano gli intenti dell'Amministrazione. Per quanto attiene agli indicatori, essi sono definiti come grandezze espresse sotto forma di valore assoluto o rapporto.
5. L'ammontare del premio riconosciuto al personale in connessione alle performance organizzative realizzate, è determinato in misura differenziata e tiene conto:
 - del grado di raggiungimento degli obiettivi riferiti a ciascun centro di responsabilità come rilevato nell'ambito del ciclo della performance, attraverso il cosiddetto indicatore sintetico di risultato (ISR). Tale indicatore corrisponde al punteggio medio ottenuto da ciascun centro di responsabilità tra gli OBS assegnati;
 - dell'apporto partecipativo effettivamente fornito.

L'indicatore sintetico di risultato corrisponde alla media della percentuale di raggiungimento di tutti gli indici di realizzazione fisica riferiti al medesimo centro di responsabilità. Nello specifico, i risultati da prendere in considerazione sono quelli degli obiettivi (assegnati con il Piano della performance entro il 31 gennaio di ogni anno oggetto di valutazione, così come risultanti dalla Relazione sulla performance, a seguito della validazione da parte dell'OIV) riferiti al CRA Esercito italiano per i dipendenti di enti dell'Esercito italiano, al CRA Aeronautica militare per i dipendenti di enti dell'Aeronautica militare, al CRA Marina militare per i dipendenti di Enti della Marina militare, al CRA Carabinieri per i dipendenti di enti dell'Arma dei Carabinieri, al CRA Segretario generale della Difesa per i dipendenti di enti del Segretariato generale della Difesa, CRA Stato Maggiore Difesa per i dipendenti del predetto CRA. Se gli obiettivi "di primo livello" riferiti ai CRA di riferimento sono più di uno, si procederà alla media aritmetica degli obiettivi "di primo livello" assegnati a quel CRA. Per i dipendenti degli Uffici Centrali, degli organismi direttamente dipendenti dal Ministro, e della Giustizia militare i risultati sono da intendersi come la media aritmetica dei risultati di tutti gli obiettivi "di primo livello" riferiti ai suindicati CRA.
6. Al fine di riconoscere il contributo differenziato al raggiungimento degli obiettivi dell'A.D. e promuovere il massimo impegno nel conseguimento e nel superamento degli obiettivi assegnati, per ciascun dipendente viene determinato un punteggio connesso alla performance organizzativa del CRA di riferimento, sulla base della seguente formula:

$P.c.P.O. = ISR \times A \text{ par}$

Dove:

P.c.P.O. = punteggio connesso alla performance organizzativa

ISR = Indicatore sintetico di risultato

(riferito al Centro di responsabilità amministrativa a cui il dipendente appartiene)

A par = apporto partecipativo

7. Il principio alla base della ripartizione del premio correlato alla performance organizzativa è che quest'ultimo venga assegnato al personale che ha fornito un'adeguata prestazione lavorativa, tanto da fornire un positivo apporto al raggiungimento degli obiettivi di struttura (Centro di responsabilità). Le parti danno atto che il P.c.P.O. (punteggio connesso alla performance organizzativa) nonché l'ISR (indicatore sintetico di risultato), rappresentano criteri di attribuzione dei premi correlati alla performance organizzativa ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. b) del CCNL Funzioni Centrali.
8. Il parametro dell'apporto partecipativo (A par) è rappresentato da un fattore moltiplicativo, diversificato in relazione alla valutazione di performance individuale, sulla base della seguente tabella:

Valutazione Performance Individuale	Apporto partecipativo (A par)
91 – 100	1,00 (100%)
71 – 90	0,95 (95%)
51 – 70	0,85 (85%)
41 – 50	0,75 (75%)
0 – 40	0 (0)

9. L'importo individuale annuale corrisposto al singolo dipendente in correlazione alla performance organizzativa, quindi, è calcolato in base alla seguente formula:
 $\text{premio individuale} = (P.c.P.O. \times \text{stanziamento complessivo}) / \Sigma P.c.P.O.$
10. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale l'incentivo individuale determinato ai sensi del comma precedente viene parametrato in base alla percentuale di prestazione lavorativa contrattata.
11. Il premio connesso alla performance organizzativa viene pagato a conclusione del ciclo della performance previsto dal "Sistema di misurazione e valutazione della performance", a seguito della validazione della Relazione sulla performance elaborata dall'Amministrazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV), così come espressamente previsto dall'art. 14, co. 6, del D. Lgs. n.150 del 2009.

Articolo 18

(Performance individuale)

1. Coerentemente con il D. Lgs. n. 150 del 2009 e s.m.i., l'Amministrazione Difesa dispone di un Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale civile delle aree funzionali, approvato con D.M. del 11 febbraio 2025.
2. La somma complessivamente destinata a remunerare la performance individuale dei dipendenti civili dell'AD, ai sensi degli artt. 7 e 45 D. Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 33, comma 2, lett. b) del CCNL 2022-2024 è attribuita secondo i criteri di seguito riportati.
3. La somma di cui al comma precedente, rapportata al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento, fornisce l'importo teorico pro capite del premio da attribuire in base alla performance individuale al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro
4. Ai dipendenti competerà un compenso, correlato alla performance individuale, distinto in base al punteggio conseguito al termine del periodo valutativo, secondo la seguente tabella di differenziazione, nel rispetto dell'art.78 del CCNL 2016-2018:

Punteggio	Compenso correlato alla performance individuale
tra 0 e 40	nessun compenso spettante
tra 41 e 50	compenso pari al 75% dell'importo pro capite teorico
tra 51 e 70	compenso pari al 85% dell'importo pro capite teorico
tra 71 e 90	compenso pari al 95% dell'importo pro capite teorico correlato
tra 91 e 100	compenso pari al 100% dell'importo pro capite teorico correlato

5. Ai soli dipendenti rientranti nella fascia di valutazione compresa tra 91-100, che avranno conseguito le valutazioni di performance individuale più elevate, è attribuita, ai sensi dell'art. 78 del CCNL 2016-2018, una maggiorazione del 30% della quota individuale teorica come definita dal precedente comma 2.
Tale maggiorazione verrà attribuita al 40% dei dipendenti che hanno ottenuto le migliori valutazioni, sulla base della graduatoria dei punteggi di performance individuale assegnati.
In caso di ex aequo si farà riferimento primariamente alla valutazione della performance individuale delle tre annualità precedenti e, in caso di ulteriore ex aequo, alla percentuale di apporto partecipativo indicato per la performance organizzativa.
6. La suddetta maggiorazione troverà copertura mediante le somme accantonate in base al comma 1 e non integralmente spese a seguito dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3.
Qualora tali ultime risorse non siano sufficienti si procederà mediante una rideterminazione proporzionale del premio di tutti i dipendenti non rientranti tra i beneficiari della maggiorazione in base alla graduatoria di merito sopra descritta, in modo che il differenziale da corrispondere ai dipendenti con punteggi più elevati sia pari al 30% dell'importo del premio spettante ai dipendenti compresi nella fascia 71-99, e non rientranti tra i beneficiari della maggiorazione stessa.
7. Il premio connesso alla performance individuale viene pagato a conclusione del ciclo della performance previsto dal "Sistema di misurazione e valutazione della performance", a seguito della validazione della Relazione sulla performance elaborata dall'Amministrazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV), così come espressamente previsto dall'art. 14, co. 6, del D. Lgs. n.150 del 2009.

Articolo 19

(Indennità per Posizioni Organizzative)

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7, co. 6, lett. aa) e 33, co. 2, lett. g) del CCNL 2022-2024, nonché in conformità a quanto indicato dall'articolo 17 del medesimo CCNL:
 - l'Amministrazione conferisce al personale inquadrato nell'area dei funzionari incarichi a termine di natura organizzativa o professionale, che richiedono lo svolgimento di compiti di maggiore responsabilità e professionalità, ai quali viene attribuita una specifica indennità di posizione organizzativa con un criterio di graduazione degli incarichi secondo due categorie, che tiene conto della maggiore responsabilità e professionalità implicate;
 - le parti individuano annualmente le risorse finanziarie da destinare ai trattamenti economici riconosciuti ai titolari di posizioni organizzative e il contingente massimo previsto all'interno dell'Accordo annuale per la distribuzione del Fondo Risorse Decentrate (FRD);
 - le parti concordano che i valori dell'indennità sono ricompresi tra un minimo di Euro 1.200,00 e un massimo di Euro 3.500,00 annui lordi per 13 mensilità, così come fissato nel CCNL;
 - in base alla ricognizione annuale degli incarichi operata dalla Direzione Generale per il Personale Civile, l'importo come sopra individuato viene utilizzato per la copertura delle posizioni organizzative che risultano istituite presso i singoli Enti, nei limiti del contingente, procedendo eventualmente alla ripartizione proporzionale degli importi;

- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, mobilità del dipendente o qualsiasi altra variazione, nonché in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, l'indennità sarà riproporzionata in relazione all'effettivo svolgimento dell'incarico ovvero alla minore durata della prestazione lavorativa;
 - le parti concordano che l'importo dell'indennità sarà corrisposto in un'unica soluzione, a seguito di positiva valutazione del dipendente interessato, nell'ambito del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance individuale vigente.
2. Le Parti si danno atto che, fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto definite sulla base dei precedenti CCNL.

Articolo 20

(Indennità di specifiche responsabilità)

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7, co. 6, lett. e) e lett. x) del CCNL 2022-2024 e 54 del CCNL 2019-2021:
- l'Amministrazione può conferire al personale inquadrato nell'area degli assistenti compiti comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità, ai quali viene attribuita la specifica indennità accessoria non superiore a Euro 900,00 pro-capite;
 - le tipologie di compiti indennizzabili vengono individuati, nell'ambito delle funzioni giuridico-legali, amministrative, logistiche, contabili e di bilancio oppure delle funzioni statistico-informatiche o tecnico-specialistiche, tenendo conto del livello di responsabilità (civile o penale o amministrativa o contabile/erariale) che può derivarne, della complessità delle competenze attribuite e dalla specializzazione richiesta dai compiti affidati;
 - le parti individuano annualmente, all'interno dell'Accordo annuale per la distribuzione del Fondo Risorse Decentrate, le risorse finanziarie da destinare ai trattamenti economici riconosciuti ai titolari della specifica indennità nonché il contingente massimo di incarichi indennizzabili;
 - in base alla ricognizione annuale degli incarichi operata dalla Direzione Generale per il Personale Civile, l'importo come sopra individuato viene utilizzato per la copertura delle indennità per i compiti effettivamente attribuiti presso i singoli Enti, nei limiti del contingente;
 - in caso di cessazione del rapporto di lavoro, mobilità del dipendente o qualsiasi altra variazione, nonché in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, l'indennità sarà riproporzionata in relazione all'effettivo svolgimento dell'incarico ovvero alla minore durata della prestazione lavorativa;
 - le parti concordano che l'importo dell'indennità sarà corrisposto in un'unica soluzione, a seguito di positiva valutazione del dipendente interessato nell'ambito del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance individuale vigente;

Articolo 21

(Trattamento economico del personale in distacco sindacale)

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7, co. 6, lett. ac) e 11 del CCNL 2022-2024:
- le parti concordano che la misura percentuale dell'elemento retributivo di cui all'art. 11, co. 1, lett. c) è pari al 90%;
 - la quota dell'elemento retributivo da erogare è definita all'interno dell'Accordo annuale per la distribuzione del Fondo Risorse Decentrate (FRD).
2. Le Parti si danno atto che, fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto definite sulla base dei precedenti CCNL.

Articolo 22 ***(Progressioni economiche all'interno delle aree)***

1. Le progressioni economiche all'interno delle aree si realizzano in applicazione di quanto previsto dall'art.16 del CCNL 2022-2024, mediante l'attribuzione di differenziali stipendiali di pari importo determinati a seguito di procedura selettiva attivata annualmente in relazione alle risorse del FRD e nel rispetto di quanto definito nel presente articolo.
2. Le parti concordano di ridurre a due anni il termine di cui all'art.16, co.2, lett. a) del CCNL citato, ovvero potranno partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 2 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica.
3. Il numero delle progressioni economiche all'interno delle aree per ciascun anno, in correlazione con la quota di FRD destinata a tale istituto, è definito annualmente in sede di accordo per la distribuzione del fondo e la decorrenza giuridica ed economica delle stesse sarà il 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione dell'accordo definitivo sull'argomento.
4. Le parti convengono programmaticamente che, nel corso del triennio, le nuove progressioni economiche siano distribuite con un tendenziale equilibrio tra le diverse aree del sistema di classificazione professionale, anche tenendo conto delle progressioni verticali programmate.
5. La ponderazione dei criteri per l'attribuzione dei differenziali stipendiali, di cui all'art.16, co.2, lett.e) del CCNL 2022-2024, è così definita:
 - a. 30%, all'esperienza professionale maturata;
 - b. 30%, alle capacità culturali e professionali acquisite in percorsi di formazione;
 - c. 40%, alla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite.

Articolo 23 ***(Fondo Unico di Sede)***

1. La somma annualmente destinata alla costituzione dei Fondi Unici di Sede (FUS), definita nel rispetto di quanto indicato dall'art. 33, co. 4 del CCNL 2022-2024, viene rapportata al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento per determinare l'importo *pro capite* teorico FUS.
2. Detto "importo *pro capite* teorico" costituisce la quota unitaria che, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio presso un ente, dà luogo alla determinazione dell'ammontare complessivo del Fondo Unico di Sede a disposizione dell'Ente.
3. L'importo effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori potrà differire da quello "medio teorico" utilizzato per quantificare il Fondo, sia a causa delle cessazioni ed immissioni in servizio verificatesi durante l'anno, sia a causa delle differenziazioni da lavoratore a lavoratore dovute alla ripartizione del FUS in sede di contrattazione locale.
4. Le parti convengono di destinare, in relazione al numero di unità di nuova assunzione a seguito di mobilità, concorso pubblico, transito di personale militare all'impiego civile e personale in posizione c.d. di "comando in", una quota aggiuntiva di FUS all'Ente di assegnazione del personale assunto e/o transitato nell'anno, in proporzione ai mesi di servizio prestati da ciascun dipendente.
5. Per il personale riassegnato a seguito di soppressione dell'ente l'intera quota andrà parimenti riassegnata all'Ente di destinazione, il quale dovrà tenere conto della attività svolta nell'Ente soppresso.

Articolo 24 ***(Modalità di utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione di sede)***

1. La distribuzione delle somme individuate in base a quanto indicato dal precedente articolo sarà stabilita nell'ambito della contrattazione integrativa di sede, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 comma 7 del CCNL 2022-2024, tenendo conto di quanto emerso dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente presso l'Amministrazione Difesa.

2. In considerazione delle cessazioni e delle immissioni di dipendenti che possono verificarsi durante l'anno nonché delle ulteriori eventuali variazioni della consistenza numerica del personale in servizio presso ogni Ente, il premio dovrà essere calcolato in proporzione ai mesi di servizio prestati da ciascun dipendente nel medesimo Ente.
3. La somma annualmente accantonata per il FUS dovrà corrispondere ad almeno il 20% delle risorse destinate ai trattamenti per le performance, in applicazione dell'art. 33 co. 4 del CCNL 2022-2024, e tali risorse dovranno essere destinate alla produttività del personale.

TITOLO III

RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025

Articolo 25 *(Determinazione dei fondi AD ed AID 2025)*

1. L'ammontare complessivo del Fondo Risorse Decentrate per l'esercizio finanziario 2025 è pari a complessivi Euro 57.394.501,73, al lordo degli oneri datoriali.
2. Il Fondo viene ripartito in Euro 2.213.054,96 per l'Agenzia Industrie Difesa (AID) ed Euro 55.094.501,73 per l'Amministrazione Difesa (AD).

Articolo 26 *(Destinazione Fondo Risorse Decentrate 2025)*

1. L'ammontare complessivo del Fondo Risorse Decentrate per l'esercizio finanziario 2025 è pari a complessivi Euro 57.394.501,73, al lordo degli oneri datoriali.
2. Il Fondo viene ripartito in Euro 2.213.054,96 per l'Agenzia Industrie Difesa (AID) ed Euro 55.181.446,77 per l'Amministrazione Difesa (AD).

Voci	Importo al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	Importo al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	Residuo importo al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro
FRD 2025	57.394.501,73		
Fondo Agenzia Industrie Difesa	2.213.054,96		55.181.446,77
Indennità di Posizioni Organizzativa	3.014.318,01	4.000.000,00	51.181.446,77
Indennità per Particolari Posizioni di Lavoro	1.437.099,30	1.907.030,77	49.274.416,00
Indennità per Turni	6.066.205,77	8.049.855,06	41.224.560,94
Indennità di Reperibilità	2.519.788,97	3.343.759,96	37.880.800,98
Performance Organizzativa	12.509.419,74	16.600.000,00	21.280.800,98
Performance Individuale	3.617.181,61	4.800.000,00	16.480.800,98
Indennità di Mobilità		70.000,00	16.410.800,98
Differenziali Stipendiali	4.224.150,00	5.845.378,77	10.565.422,21

Elemento di garanzia personale distacco sindacale	41.446,87	55.000,00	10.510.422,21
Indennità di specifiche responsabilità	450.000,00	597.150,00	9.913.272,21
Fondo Unico di Sede	7.470.438,74	9.913.272,21	0,00

Performance organizzativa + Performance individuale + Fondo unico di sede 2025 Distribuzione somme complessivamente disponibili			
VOCI	Importo	Numero dipendenti	Importo teorico pro-capite
Performance Organizzativa al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	16.600.000,00	15.918	1.042,84
Performance Organizzativa al netto degli oneri a carico del datore di lavoro (lordo dipendente)	12.509.419,74	15.918	785,87
Performance Individuale al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	4.800.000,00	15.918	301,55
Performance Individuale al netto degli oneri a carico del datore di lavoro (lordo dipendente)	3.617.181,61	15.918	227,24
FUS al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	9.913.272,21	15.918	622,77
FUS al netto degli oneri a carico del datore di lavoro (lordo dipendente)	7.470.438,74	15.918	469,31

Posizioni Organizzative 2025 Distribuzione somme complessivamente disponibili			
CATEGORIE	Importo	Contingente PPOO	Importo teorico pro-capite
Cat. I al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	111.651,09	28	3.987,54
Cat. I al netto degli oneri a carico del datore di lavoro (lordo dipendente)	84.137,97	28	3.004,93
Cat. II al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	3.888.348,91	1.577	2.465,66
Cat. II al netto degli oneri a carico del datore di lavoro (lordo dipendente)	2.930.180,04	1.577	1.858,07

Indennità di specifiche responsabilità 2025 Distribuzione somme complessivamente disponibili			
INDENNITA'	Importo	Contingente Indennità	Importo teorico pro-capite
Importo al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	597.150,00	500	1.194,30
Importo al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	450.000,00	500	900,00

Articolo 27
(Risorse e contingenti per differenziali stipendiali 2025)

1. Le parti concordano di destinare la somma di Euro 5.845.378,77 al lordo datoriale, a valere sulle risorse consolidate del FRD 2025, al finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle aree, pari a un totale di 2.974 destinatari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 6, lettere c) e c1), del CCNL e secondo quanto stabilito dal presente Accordo.
2. Conseguentemente sono individuati i seguenti contingenti di personale cui attribuire, al termine dello svolgimento delle apposite procedure selettive, con decorrenza 1° gennaio 2025 (condizionata alla sottoscrizione dell'accordo definitivo entro il medesimo anno), il differenziale stipendiale stabilito dalla tabella 1 del CCNL:

AREA	Platea potenziali beneficiari	Numero Differenziali	Differenziale stipendiale unitario	TOTALE	TOTALE ANNUO (LORDO STATO)
Funzionari	1016	508	€ 2.250,00	€ 1.143.000,00	€ 1.581.683,40
Assistenti	4926	2463	€ 1.250,00	€ 3.078.750,00	€ 4.260.374,25
Operatori	7	3	€ 800,00	€ 2.400,00	€ 3.321,12
Totale Dipendenti	Totale potenziali beneficiari	Totale differenziali stipendiali		ONERE FINANZIARIO COMPLESSIVO	
	5949	2974		€ 5.845.378,77	

3. I criteri fissati per l'attribuzione delle progressioni economiche sono riportati nelle tabelle allegate 1, 2 e 3 al presente contratto collettivo integrativo, di cui costituiscono parte integrante.
4. L'Amministrazione provvederà ad avviare le procedure selettive di area mediante emanazione di appositi bandi, nel rispetto della vigente normativa in materia e delle disposizioni contrattuali di riferimento.

NORME FINALI

Articolo 28
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente o diversamente previsto dal presente contratto, si rinvia al vigente CCNL comparto Funzioni Centrali.

In data 29 maggio 2025 le parti provvedono alla sottoscrizione definitiva del presente CCNI, in applicazione dell'art.40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii..

PER L'AMMINISTRAZIONE LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA	
Il Direttore Generale della Direzione Generale per il personale civile (Dott.ssa Maria DE PAOLIS)	
Il Vice Capo del I Reparto dello Stato Maggiore della Difesa (Gen. B. Luca MENNITTI)	
Il Capo del I Reparto del Segretariato Generale della Difesa (Dott. Lorenzo MARCHESI)	
Il Membro del Consiglio della Magistratura Militare (Dott.ssa Anna MARCONCINI)	
PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	
CISL FP	
CONFINTESA FP	
FLP	
CONFSAL UNSA	